



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica  
Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo  
e segreteria del Consiglio regionale urbanistica (C.R.U.)  
Tel. 091.7077297  
Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo  
Pec: [dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. **7778** del **23.05.24**

**OGGETTO:** Richiesta parere in ordine al procedimento per l'approvazione dei Piani Particolareggiati Attuativi (PPA) ai sensi degli articoli di cui al Titolo VI Capo II della L.R. 19/2020 e ss.mm.ii.- Riscontro

Al Dirigente della Direzione V  
"Urbanistica" del Comune di  
**Bagheria**  
[urbanistica@pec.comune.bagheria.pa.it](mailto:urbanistica@pec.comune.bagheria.pa.it)

Con riferimento alla richiesta di codesto Comune, pervenuta con nota prot. n. 29781/2024 del 29/04/2024, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica al n. 6535 del 02/05/2024, si ritiene di fornire talune osservazioni di carattere generale alle questioni poste, ferma restando la decisione in merito ai casi specifici in capo al Comune.

In via generale, occorre premettere che, grazie alle attente osservazioni dei funzionari di questo Dipartimento nonché di coloro che operano nel settore, nell'applicazione della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 sono emerse talune criticità, di cui questa Amministrazione regionale ha preso atto e, conseguentemente, ha proposto agli organi legislativi regionali, il D.D.L. n. 499/2023, finalizzato a superare tali criticità applicative.

Il sopra citato D.D.L. modifica, tra gli altri, gli artt. 30 e 31 della norma regionale che, se da un lato, ha profondamente innovato la legislazione in materia di "Governo del Territorio" (l.r. 13 agosto 2020, n. 19), riconoscendo agli enti locali un ruolo esclusivo nell'attività di pianificazione, d'altro canto, necessita di una attenta e pertinente opera adeguatrice rispondente alle difficoltà emergenti dalla prassi applicativa. Com'è noto, il testo del DDL n. 499/2023, tuttavia, ancora oggi, pur essendo già stato licenziato, con esito favorevole, in IV Commissione ARS, attende la sua calendarizzazione nei lavori d'aula presso l'Assemblea Regionale Siciliana.

Pertanto, ad oggi, i Piani Particolareggiati Attuativi (PPA) sono disciplinati dagli artt. 30 e 31 della sopra citata legge regionale 13 agosto 2020, n.19.

Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - Per comunicazioni in entrata utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it) - Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

In particolare, circa la materia dei quesiti posti, in merito alle procedure da seguire per i PPA conformi al PRG ( o la PUG) occorre evidenziare che il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale in argomento ha disposto che “ *Se ( i PPA) introducono varianti al PUG oppure se sono predisposti in assenza di questo, sono adottati dal consiglio comunale secondo la procedura prevista per la formazione delle varianti del PUG.* ” Dal che si ritiene che il legislatore abbia inteso disporre con l'art. 31, l.r. 13 agosto 2020, n. 19, rubricato “*Procedimento di formazione del PPA*”, il procedimento di formazione, esclusivamente per la fattispecie dei piani attuativi conformi alle previsioni dello strumento urbanistico (quale che esso sia), diversamente, nelle eventualità si trattasse di piani attuativi in variante o predisposti in assenza dello strumento urbanistico, allora la disciplina di riferimento sarà quella dell'art. 26, “*Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti*”, cui il sopra citato comma 1 rimanda.

In merito al primo, al terzo e al quarto dei quesiti posti, aldilà della loro specificità, si ribadisce che, come precedentemente affermato, in relazione all'art. 31, l.r. 13 agosto 2020, n. 19, ogni riferimento fatto dalla legge regionale in parola al nuovo Piano Urbanistico Generale, vada letto ed interpretato nel senso univoco del riferimento allo strumento urbanistico in quel momento vigente, quale che esso sia presso la realtà locale in questione; invero le norme di cui si discute, e in particolare l'art. 31, l.r. 13 agosto 2020, n. 19, disciplinano infatti la materia e le attività della pianificazione attuativa prescindendo dallo strumento urbanistico eventualmente vigente e di cui è dotato l'ente comunale.

In questa direzione depone, il sopra citato D.D.L. che propone la modifica, nel dettato normativo dello stesso articolo in argomento, inserendo, ogni qualvolta il testo faccia riferimento alle varianti al PUG, la seguente dicitura “*o agli strumenti urbanistici vigenti*” al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi.

Alla luce di tutto quanto sopra, il procedimento di approvazione dei PPA conformi allo strumento urbanistico vigente non potrà essere che quello disposto dall'art. 31 in argomento, in tutte le fasi ivi specificate.

In relazione al secondo quesito posto, relativo ad un eventuale schema di convenzione, è appena il caso di precisare che la norma attualmente vigente, art. 30, l.r. 13 agosto 2020, n. 19, non facendo riferimento ad alcuna convenzione-tipo, sottintende la conseguenza che venga predisposta specifica convenzione ogni qualvolta si proceda alla deliberazione consiliare. Nulla vieta, tuttavia, che le amministrazioni locali predispongano una convenzione tipizzata, nei caratteri generali, utile ogni qualvolta sia necessario.

La Dirigente del Servizio  
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale  
Arch. Calogero Beringheli

